
CAPITOLO II.

IL SERVIZIO DEL LITORALE E DEI PORTI.

7. Il demanio marittimo; il lido e la spiaggia — 8. Concessioni di arenili in genere: perpetue e temporanee, per contratto e con licenza — 9. Concessioni per cantieri navali — 10. Concessioni per breve tempo; estrazioni d'arene.—11. Il servizio dei porti — 12. Le navi ferme in porto, armate, in disarmo, non più atte a navigare, o affondate in modo da riuscire pericolose per la navigazione — 13. Deposito di merci sulle calate — 14. La pesca, il servizio dei galleggianti e lo esercizio del rimorchio nei porti—15. La polizia dei porti—16. I piloti pratici locali.

7. Oltre le persone e le cose che costituiscono la marineria mercantile, dall'autorità marittima dipendono, per ciò che concerne il loro uso la pesca e la polizia, anche le spiagge ed il lido compresi i porti, le darsene, i canali, i fossi, i seni e le rade, che tutt'insieme costituiscono il *demanio marittimo* ¹⁾.

Per *lido* di mare s' intende quella zona di terra che è percorsa dai marosi nelle maggiori mareggiate, per modo che i suoi limiti sono segnati dalla minima e massima mareggiata negli ondeggiamenti periodici e regolari, escluse cioè le terre raggiunte dal mare nei piú

¹⁾ Art. 35, 157 e seg. del cod. marittimo; 9 e seg. del regolamento.